



CITTÀ DI LAINO BORGO

(Provincia di Cosenza)

Viale Biagio Longo, n.2 - 87014 Laino Borgo (Cs)

email: ufficio.tecnico@comune.lainoborgo.cs.it

pec: comune.lainoborgo.cs.it@pec.it

Tel.0981/82002

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI IN LOC. PIANO LA CORTE E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE IN LOC. PIANETTE DEL COMUNE DI LAINO BORGO COMPLETAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL CENTRO URBANO – LAINO BORGO (CS)

CUP: B89E18000030002;

CIG: 8193203CFE;

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Laino Borgo n. 56 del 31.01.2020, si rende noto che questo Ufficio

HA INDETTO

Una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei seguenti interventi: **“Lavori di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Piano la Corte e realizzazione nuovo impianto di fitodepurazione in loc. Pianette del comune di Laino Borgo completamento e riefficientamento del sistema fognario del centro urbano” – LAINO BORGO (CS).**

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Laino Borgo (CS) – Viale Biagio Longo, 2 – 87014 Laino Borgo (CS)

Tel. 0981/82002 - Fax: 0981/82712

C/o Centrale Unica di Committenza ubicata presso il Comune di Morano Calabro – Piazza Giovanni XXIII, n.1 - (CS) CAP: 87016 Morano Calabro (Cs);

Responsabile del Procedimento: arch. Mario Cantisani

PEC: comune.lainoborgo.cs.it@pec.it

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Lavori di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Piano la Corte e realizzazione nuovo impianto di fitodepurazione in loc. Pianette del comune di Laino Borgo completamento e riefficientamento del sistema fognario del centro urbano.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Laino Borgo, località Piano la Corte e località Pianette.

Gli interventi sono i seguenti:

- Adeguamento funzionale dell'impianto;
- Realizzazione di un impianto di fitodepurazione;
- Realizzazione di nuovi tratti di fognatura;

La documentazione di gara, rappresentata dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, il presente bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara, sono visionabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Laino Borgo – Viale Biagio Longo, n.2, nei giorni martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 previa richiesta inoltrata all'indirizzo email: ufficio.tecnico@comune.lainoborgo.cs.it;

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.. Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, oltre che all'art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente disciplinare.

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int., in particolare i concorrenti non devono:

a) trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. (consorzi stabili). È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010. Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e rispetto ai requisiti di ordine morale e di quanto stabilito nella normativa antimafia di cui al D.lgs. 159 del 2011.

Requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 e 84 del Codice

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.:

a) **Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

b) L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei **requisiti di qualificazione** di cui all'art. 83 D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., per come richiesto all'art. 3 del bando di gara, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.lgs. n. 50/2016 e 61 D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 D.P.R. 207/10: "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. e 92-94 del D.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice degli appalti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int..
- 3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
- 4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo.
- 5) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 6) È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7) È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 9) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 10) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 11) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 12) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 13) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 14) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
- 15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di

insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

16) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 92 D.P.R. n. 207/2010:

a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente.

Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori **sono obbligatori**.

L'impresa dovrà effettuare tassativamente visita nei luoghi oggetto dei lavori contattando, almeno 5 giorni naturali prima della data di scadenza della gara, l'Ufficio Tecnico del Comune di Laino Borgo (CS) tramite pec all'indirizzo: comune.lainoborgo.cs.it@pec.it.

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell'impresa concorrente munito di necessaria delega;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall'Impresa.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. sarà sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria rappresentante il costituendo raggruppamento.

All'atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell'impresa) e con il documento di identità e/o opportuna delega. Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dall'incaricato del Comune di Laino Borgo (CS) e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al rappresentante dell'impresa medesima.

Avvalimento

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.. Per il presente procedimento ai sensi del comma 11 del succitato articolo, non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

Subappalto

È prevista la possibilità di richiedere il subappalto nei modi e nei termini di legge. L'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto per la categoria prevalente, secondo quanto specificato al comma 5 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int..

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve:

a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 b) dimostrare, all'atto dell'offerta, l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs.50/2016 e succ. mod. e int.. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D. Lgs.50/2016 e succ. mod. e int..

La categoria per le quali è ammesso il subappalto sono indicate all'art. 3 del bando di gara alla voce "categorie e qualificazione".

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int., in base ai criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato nel timing di gara contenuto all'art. 8 del bando di gara) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- (OFFERTA TECNICA): punti massimi 70;
- (OFFERTA ECONOMICA e temporale): punti massimi 30.

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto indicati, con la rispettiva incidenza: OFFERTA TECNICA		INCIDENZA PERCENTUALE 70 %
B. Qualità:		Punteggio massimo criterio
B1)	Soluzioni tecniche-organizzative per la gestione del cantiere e tese a garantire l'ordinario funzionamento del depuratore durante l'esecuzione dei lavori	10
B2)	Soluzioni progettuali volte al miglioramento dell'efficienza energetica e di processo, al contenimento dei consumi e alla diminuzione dei costi gestionali e di manutenzione	35
B3)	Avvio e conduzione dell'impianto di depurazione	25
OFFERTA ECONOMICA		INCIDENZA PERCENTUALE 30 %
C. Prezzo offerto		
C1)	Ribasso percentuale sul prezzo a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza	20
C2)	Offerta temporale	10
TOTALE		100%

Il criterio di valutazione B1) si compone dei seguenti elementi:

Con tale criterio i commissari valutano le modalità proposte dai concorrenti per l'organizzazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere, con particolare riferimento alle interferenze e relative azioni di minimizzazione dell'impatto tra il cantiere e la normale gestione dell'impianto di depurazione. Saranno valutati altresì l'organigramma della struttura che il concorrente intende impegnare nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto (sia dal punto di vista dei lavori che della sicurezza) e le modalità di coordinamento con la stazione appaltante e con la direzione dei lavori.

Il criterio di valutazione B2) si compone dei seguenti elementi:

Con tale criterio i commissari valutano:

- eventuali migliorie funzionali alla componente tecnologica delle strutture e delle apparecchiature oggetto d'appalto che prevedano soluzioni integrative e/o complementari a quelle di progetto finalizzate a migliorare il processo, sia dal punto di vista di efficienza depurativa che di efficienza energetica, del comparto biologico (ed. es. sistema di automazione per il controllo del processo biologico, sensori di processo, ecc.). Saranno altresì oggetto di valutazione le soluzioni volte al contenimento dei costi gestionali e manutentivi del comparto.

- eventuali soluzioni migliorative e/o complementari a quelle di progetto finalizzate ad ottimizzare ed efficientare il comparto di disinfezione sia dell'effluente che delle acque di by-pass (ad. es. attivazione in sicurezza del sistema di dosaggio dell'acido peracetico, controllo e regolazione della disinfezione delle acque di by-pass, ecc.).
- eventuali migliorie funzionali alla componente tecnologica delle strutture e delle apparecchiature oggetto d'appalto volte al contenimento dei costi gestionali e manutentivi del comparto di disidratazione dei fanghi e/o ossidazione (ad. es. soluzioni volte alla riduzione dei reagenti utilizzati, previsione di compressori ad inverter ecc.).

Si precisa che, in relazione al criterio sopra riportato, per tutte le migliorie offerte, l'offerta tecnica dovrà essere accompagnata, pena esclusione, da una dichiarazione in cui il progettista incaricato dall'offerente, iscritto regolarmente nell'apposito Albo previsto dagli ordinamenti professionali, firma ed assevera che le migliorie proposte rispettano i minimi requisiti prestazionali del progetto esecutivo posto a base di gara e garantiscono il pieno rispetto alle normative vigenti dei valori dell'effluente depurato.

Il criterio di valutazione B3) si compone dei seguenti elementi:

Con tale criterio i commissari valutano le modalità proposte dai concorrenti riportate in un Piano di avvio e conduzione dell'impianto di depurazione offerto dalla ditta, predisposto dalla ditta.

Si precisa che, in relazione al criterio sopra riportato, il Piano di avvio con tutte le migliorie offerte, dovranno essere accompagnati, pena esclusione, da una dichiarazione asseverata da parte del titolare della ditta che si impegna, a propria cura e spese, ad eseguire il Piano di avvio e conduzione offerto in sede di gara.

In seduta riservata la Commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente "BUSTA TECNICA" consistente in un archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente contenente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati digitalmente, la quale dovrà essere organizzata con riferimento ai criteri sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.

L'archivio informatico così formato deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddiviso in paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione dei singoli criteri richiesti nel bando e nel presente disciplinare.

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana nonché sottoscritti dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte parziali.

La "BUSTA TECNICA" non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della "BUSTA AMMINISTRATIVA" sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta tecnica dovrà consistere in una serie di elaborati, come meglio descritto al punto che segue, di massimo 10 facciate per ogni criterio. Le pagine successive alla decima non saranno valutate dalla commissione. Sono ammessi allegati tecnici.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina. In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei criteri B1), B2), B3).

Pertanto, per ognuno dei suddetti criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- Una relazione tecnica descrittiva (max. 10 facciate);
- Una planimetria generale e/o elaborati tecnici esplicativi della miglioria proposta;
- Schede tecniche dei materiali;
- Quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, computo non estimativo, ecc.).

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il criterio suddetto, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti con riconoscimento del valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti verranno riparametrati proporzionalmente.

La valutazione viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Coefficiente di prestazione dell'offerta "Vai" relativa ad ogni singolo criterio	
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTI	1,00
PROPOSTA BUONA	0,75
PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE	0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei singoli criteri si procederà ad ottenere il valore complessivo dell'offerta tecnica attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.

Attribuzione dei punteggi per il criterio C1 offerta economica.

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura della "BUSTA AMMINISTRATIVA" e della "BUSTA TECNICA", ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione, a mezzo posta certificata del giorno e dell'orario di apertura in seduta pubblica della "BUSTA ECONOMICA".

La comunicazione verrà inviata all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione sulla piattaforma telematica disponibile al seguente indirizzo: <https://cuc-moranocalabro.ga-t.it>.

Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno stesso dopo la valutazione dei contenuti della "BUSTA AMMINISTRATIVA" e della "BUSTA TECNICA".

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi quantitativi:

- il punteggio attribuito all'offerta economica e all'eventuale offerta temporale sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare tra ribasso massimo e ribasso minimo, tra durata massima e durata minima descritti, in simboli, così come segue:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

in cui:

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = valore (ribasso o durata) offerto dal concorrente a;

R_{max} = valore (ribasso o durata) dell'offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcun ribasso, R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} , mentre per il concorrente che offre il maggiore ribasso, V_{ai} assume il valore di 1.

La formazione della graduatoria

Dopo che la Commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione prescelti, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nella "BUSTA ECONOMICA" attribuendo il relativo punteggio.

La commissione procederà utilizzando il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell'allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

in cui:

C_a = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

- a) **TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:** giorno **05.03.2020** ore **23:58**;
- b) **INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE OFFERTE:** piattaforma telematica e-procurement PEAF all'indirizzo: <https://cuc-moranocalabro.ga-t.it>;
- c) **LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:** Italiano.
- d) **PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE:** Sedute di gara aperte al pubblico;
- e) **DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:** Prima seduta pubblica il giorno **09.03.2020** alle ore **16:00** presso la **Centrale Unica di Committenza** avente sede nel Comune di Morano Calabro, Piazza Giovanni XXIII, n.1 – 87014 Laino Borgo (CS). La data e l'ora delle sedute pubbliche successive alla prima, saranno rese note con le modalità riportate nel Disciplinare di gara.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) la presentazione della documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara e l'offerta economica dovrà essere:

- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:

a) all'apertura in seduta pubblica dei plichi "**BUSTA AMMINISTRATIVA**" che consiste in un archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente contenente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati digitalmente;

b) all'apertura in seduta pubblica all'apertura dei plichi "**BUSTA TECNICA**" che consiste in un archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente contenente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati digitalmente. La valutazione della busta tecnica avverrà in seduta riservata.

c) successivamente, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche e delle offerte temporali (ove presenti).

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta medesima.

6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

Così come specificato al precedente punto 5., la procedura per l'affidamento dei lavori, verrà pertanto svolta ed implementata mediante apposita piattaforma digitale ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.

La predisposizione dell'offerta dovrà pertanto eseguirsi necessariamente attraverso la piattaforma raggiungibile al sito indicato <https://cuc-moranocalabro.ga-t.it>.

Nell'archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente, denominato "**BUSTA AMMINISTRATIVA**", dovrà essere inserita:

a) **domanda di partecipazione alla gara**, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod.;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.50/2016 e succ. int. e mod..

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte e caricata sul sistema, nei termini previsti dal bando, dalla sola ditta mandataria. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.

In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All.1).

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura.

In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art. 48 Comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod.;

b) **ricevuta di versamento**, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 7 del presente disciplinare;

- c) **documentazione attestante l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- d) **(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) Attestazione** (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- e) **Copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001** nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- f) **Capitolato speciale d'appalto**, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione;
- g) **PASS-OE** rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nell'archivio informatico, marcato temporalmente denominato "**BUSTA AMMINISTRATIVA**";
- h) **quietanza dell'avvenuto pagamento** di Euro 20,00 della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara;
- i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), **autorizzazione** rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del L.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- l) **Attestato di presa visione (obbligatorio e causa di esclusione).**

Nell'archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente, denominato "**BUSTA TECNICA**", dovrà essere inserita:

- **P'offerta tecnica** redatta in lingua italiana.

La parte del progetto-offerta da presentare alla gara deve essere strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei criteri per come già sopra riportato all'art. 4 del presente disciplinare.

Nell'archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente, denominato "**BUSTA ECONOMICA**", dovrà essere inserita:

- **P'offerta economica**, redatta in lingua italiana e preferibilmente secondo lo schema allegato (All. 3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere **indicata in cifre e in lettere**; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La "**BUSTA ECONOMICA**" non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della "**BUSTA AMMINISTRATIVA**" e/o della "**BUSTA TECNICA**" sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara o qualora il concorrente non abbia raggiunto, nella valutazione dei criteri qualitativi, il punteggio minimo di 35.

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, e viene espressa, con la dichiarazione, contenuta nell'All. 3, circa il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali). Si specifica che ai sensi del comma 10 art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod. l'operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente, denominato eventualmente "**BUSTA TEMPORALE**", devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, contenente l'indicazione della riduzione espressa in giorni rispetto al tempo contrattuale previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara (giorni 150) preferibilmente secondo lo schema allegato (All. 3 bis) e corredata con marca da bollo da Euro 16,00. Per i concorrenti singoli la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di associazione temporanea già costituita, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal capogruppo. Qualora, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'associazione non fosse ancora costituita, la

dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno la sopraddetta associazione e/o consorzio. Il ribasso temporale non potrà superare il 20% del tempo contrattuale previsto.

2) Cronoprogramma dettagliato dei lavori, con il quale il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio dell'organizzazione dei mezzi d'opera e delle risorse umane impegnate (n° di squadre, consistenza delle singole squadre, ecc..) nelle diverse componenti dell'opera, sì da far rilevare il n° di mezzi d'opera ed il personale che l'impresa, a cadenza settimanale è in grado di offrire e si impegna a mantenere per tutta la durata dei lavori.

3) Relazione descrittiva di organizzazione dei lavori che dimostri in termini analitici, le risorse previste di mezzi (di proprietà e/o a nolo) e uomini, i rispettivi rendimenti produttivi, le singole fasi lavorative, al fine di dimostrare il tempo offerto. Qualora il tempo offerto non risulta giustificabile dal cronoprogramma e dalla relazione descrittiva o risulta discorde/incoerente tra i due elaborati summenzionati, la commissione attribuirà un punteggio corrispondente al tempo massimo di giorni previsto dal **C.S.A., ossia zero punti**. La documentazione inerente il cronoprogramma e la relazione deve essere sottoscritta, da tecnico abilitato alla professione e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara e nel presente disciplinare.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod. o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod.; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod.; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod..

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria

L'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, pari ad € 5.268,00 (*ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente bando*) del valore contrattuale.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento

stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod.. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogata costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Polizza

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sede della Centrale Unica di Committenza ubicata presso il Comune di Morano Calabro – Piazza Giovanni XXIII, n.1 - (CS) CAP: 87016, alle ore 16:00 del giorno **09/03/2020**, dinanzi alla Commissione giudicatrice.

La gara si svolge nelle seguenti forme:

- a) valutazione della documentazione amministrativa e verifica dell'ammissibilità dei candidati: seduta pubblica;
- b) valutazione regolarità offerta tecnica: seduta pubblica;
- c) valutazione offerta tecnica: seduta riservata;
- d) valutazione offerta economica: seduta pubblica.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il proseguo della gara informale.

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int. è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int..

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int..

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int..

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto del presente disciplinare tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

Cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura dei documenti contenuti nelle Buste Amministrativa, Tecnica, Economica e eventualmente temporale:

1. ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
2. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
3. in caso di manomissione dell'archivio informatico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla corretta predisposizione degli archivi informatici caricati sulla piattaforma, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
4. nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

Cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle Buste Amministrativa, Tecnica, Economica e eventualmente temporale:

1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
2. in caso di manomissione dell'archivio informatico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla corretta predisposizione degli archivi informatici caricati sulla piattaforma, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
3. nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

Cause di esclusione dopo l'apertura degli archivi informatici:

1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
 2. nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
 3. per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.
- L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

10. FINANZIAMENTO DELL'OPERA

11. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

12. NORME FINALI

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare sotto le riserve di legge e di effettuare consegne parziali.
3. Eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.lainoborgo.cs.it@pec.it.
4. Sul sito internet "<http://comune.lainoborgo.cs.it/>", in apposito link, saranno pubblicate tutte le risposte ad eventuali quesiti ed altre eventuali necessarie comunicazioni in ordine alla gara d'appalto in argomento; le stesse potranno essere visionate da tutti i soggetti interessati alla partecipazione al presente appalto.
5. Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito valgono ad integrare a tutti gli effetti la *lex* di gara e pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la pagina web per acquisire informazioni complementari sulla procedura in oggetto.
6. Qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di procedere comunque all'aggiudicazione sempre che l'offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta congrua e conveniente.
7. Il concorrente che risulterà aggiudicatario dei lavori, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare alla stazione appaltante tutti gli elaborati migliorativi (grafici, descrittivi ed economici) su supporto informatico con esplicita autorizzazione scritta all'utilizzo degli stessi o modifica da parte della stazione appaltante e/o direzione dei lavori.
8. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'affidatario.
10. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 216, comma 11 (spese di pubblicità), del D.Lgs. n. 50/2016.
11. L'offerta ed i documenti e/o elaborati annessi all'offerta debbono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
12. Il progetto da eseguire, che sarà oggetto di contratto con l'impresa aggiudicataria, sarà costituito:
 - Dagli elaborati del progetto a base di gara;
 - Dagli elaborati modificati/integrati offerti in sede di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Mario Cantisani